REP. N. \_\_ / 2018 (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso).

**UNIONE EUROPEA – REPUBBLICA ITALIANA**

BOLLO

N° identificativo:

01171624511845

del 29/11/2018

**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**

**UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (UNIROMA3)**

**DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (DARC)**

**–**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

per attività di studio, indagini, ricerche e analisi del territorio comunale di Arquata del Tronto.

**TRA**

il **Comune di Arquata del Tronto** (di seguito nominato “Comune”) Codice Fiscale 00353580442, rappresentato nella persona del Sindaco Aleandro Petrucci, nato il 10/01/1946, in Ascoli Piceno, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Arquata del Tronto, nella sede provvisoria sita in frazione Borgo s.n.c., munito dei necessari poteri, nel prosieguo del presente atto;

**E**

il **Dipartimento di Architettura (DARC) dell’Università degli studi Roma Tre** (di seguito nominato “DARC”), con sede in Roma Largo G.B. Marzi, n. 10, rappresentato dal direttore pro-tempore Prof. Elisabetta Pallottino a tanto autorizzato con delibera del Dipartimento adottata a ratifica in data 21 febbraio 2018.

**PREMESSO CHE**

* tra il DARC ed il Comune, a seguito degli eventi simici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del gennaio 2017, è stata stipulata e firmata il 16 aprile 2018 un Accordo di Programma avente come finalità la necessità di stabilire un rapporto di collaborazione culturale, tecnico e scientifico finalizzato a promuovere attività di ricerca e di studio e a formulare ipotesi progettuali mirate alla ricostruzione, al recupero e alla valorizzazione dei centri storici del Comune di Arquata del Tronto con particolare attenzione al capoluogo.
* l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
* un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, cui affidare l’attività purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti all’oggetto dell’accordo ed il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
* l’interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
* il Comune e il DARC hanno un comune interesse ad approfondire studi e ricerche riguardanti il progetto di cui in premessa espresso nel suddetto accordo ed in particolare nel costituire una unità di ricerca di supporto al progetto stesso;
* la Prof. Arch. Elisabetta Pallottino (in qualità di Direttore pro-tempore del DARC) e il Prof. Michele Zampilli (in qualità di Responsabile Scientifico delle attività di cui al presente Contratto di ricerca), ai sensi delle funzioni civilistiche stabilite dal D.M. 363/98, partecipano alla stipula del presente documento;
* la Giunta del Comune, con la delibera n° 139 del 28/11/2018 ha autorizzato ed approvato il presente Accordo di Programma, dando per rato e valide le correzioni tecniche che si dovessero rendere necessarie;
* il Consiglio del DARC, nella seduta n. 9 del 19 settembre 2018 ha autorizzato ed approvato la presente proposta di Accordo dando mandato al Direttore del DARC ed al prof. Arch. Michele Zampilli di apportare alla bozza esaminata, depositata agli atti della Segreteria Amministrativa, le integrazioni e/o modifiche eventualmente necessarie ed opportune in fase di stipula;
* l’art. 18 comma 5 lettera f della Legge 240/2010 prevede che tra i soggetti che possono partecipare ai progetti di ricerca e svolgerne le relative attività presso le Università risultano inclusi i titolari di borse di studio bandite dal soggetto finanziatore;

Tutto ciò premesso, tra le parti così come costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Premesse**

Tutto quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

**Art. 2 – Oggetto dell’accordo**

Il presente accordo regola l’affidamento da parte del Comune al DARC del contributo di cui all’art.6 che sarà utilizzato esclusivamente e totalmente per il finanziamento di n.4 borse di studio di ricerca post lauream da attribuire in base ad un bando di selezione avente come oggetto attività di indagini, studi, ricerche e analisi del territorio comunale di Arquata del Tronto e dei suoi caratteri insediativi con particolare riferimento al patrimonio storico/architettonico successivamente ai recenti eventi sismici.

A tale scopo il Comune delega il DARC ad espletare le procedure di emanazione del bando, di attribuzione e gestione delle Borse di studio per suo conto e senza oneri finanziari per il DARC ad eccezione di eventuali costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca ed eventuali costi assicurativi.

Nel bando e nell’attribuzione delle borse di studio, il DARC dovrà (a pena della risoluzione del presente contratto) prevedere che i vincitori delle borse dovranno avere una alta conoscenza (comprovata) di:

- software GIS, per la fotogrammetria e per la modellazione 3d (in particolare la modellazione poligonale);

- tecniche di rilevazione ed interpretazione dell’edilizia storica.

Tali conoscenze sono indispensabili per espletare le indagini, gli studi, le ricerche e le analisi oggetto del presente accordo.

Le Borse di Studio verranno attivate solamente a seguito del versamento, da parte del Comune, del totale del contributo di cui all’art.6.

**Art. 3 – Direzione - Coordinamento - Accettazione**

Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l’ottimale conseguimento degli obiettivi, nel rispetto dell’importo prefissato a norma dell’art. 6.

Il Prof. Arch. Miche Zampilli del DARC accetta la responsabilità scientifica di sua competenza in relazione al programma dell’accordo così come previsto all’art. 2.

**Art. 4 – Durata dell’accordo - Proroghe**

Il presente accordo decorre dalla data di stipula e avrà una durata di centottanta giorni.

Il Responsabile scientifico, per sopravvenute e motivate esigenze, può richiedere una proroga per un ulteriore periodo di 60 giorni.

Il Comune esaminate le motivazioni addotte, si riserva di deliberare per concedere l’eventuale proroga dando comunicazione scritta al richiedente.

BOLLO

N° identificativo:

01171624511834

del 29/11/2018

**Art. 5 – Adempimenti delle Parti**

Il Comune fornirà al DARC tutta la documentazione di base necessaria e indispensabile da utilizzare nella ricerca e il DARC stesso sarà responsabile del rispetto di tali materiali da parte del suo personale.

Il DARC, nella persona del Prof. Arch. Michele Zampilli, Responsabile scientifico, farà pervenire al responsabile del progetto la relazione finale sui risultati delle ricerche.

**Art. 6 – Contributo e modalità di pagamento**

Il Comune riconoscerà un contributo per il finanziamento di n. 4 Borse di Studio della durata di sei mesi cadauna, per un importo per ciascuna borsa di € 6.000,00 lordi (oneri c.e. compresi) per l’esecuzione delle attività di ricerca previste dal presente accordo e per un importo complessivo di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00).

La liquidazione del contributo verrà effettuata in una soluzione alla stipula della presente convenzione.

Le suddette somme dovranno essere accreditate mediante mandato di pagamento presso la Banca d’Italia, conto di tesoreria unica n IT11S0100003245348300147227 intestato a Università degli Studi Roma Tre.

Dovrà essere indicata nella descrizione dell’operazione la causale: “*Accordo di Programma tra Comune di Arquata del Tronto e UNIROMA3-DARC per attività di studio, indagini, ricerche e analisi del territorio comunale”.*

All’erogazione del contributo il DARC per l’attività istituzionale svolta, rilascerà al Comune regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA per mancanza del requisito della soggettività.

**Art. 7 – Risultati e pubblicazione**

I risultati scientifici delle attività saranno di proprietà, con pari quota, delle parti sottoscrittrici dell’accordo.

Per quanto qui non previsto il rapporto rimane soggetto alla regolamentazione portata dall’art. 246 del D.lgs. 10/02/2005 n.30.

Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dar luogo i risultati delle attività dovranno recare l’indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione e con il contributo del Comune nell’ambito dell’accordo di cui in rubrica.

**Art. 8 – Individuazione soggetti con obblighi**

**sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro**

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

In attuazione Art. 10 del D.M. 363/98 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), il Direttore del DARC e il responsabile scientifico, come sopra indicati nelle loro funzioni, ai sensi del Regolamento suddetto, vengono individuati come i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e come tali, nei rispettivi ruoli, garantiscono alla ditta l’applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro nei locali e nelle strutture del DARC dove opererà il personale ai fini del presente rapporto. Allo stesso modo e reciprocamente il Comune assume a suo esclusivo onere e carico tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale dipendente e/o parasubordinato del DARC che, in relazione al presente Contratto, si trovi per qualsiasi ragione presso i locali o le strutture della Committente.

**Art. 9 – Tutela dei dati personali**

*ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679).*

*12.01 - Materia disciplinata*

Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il “Responsabile del trattamento” (DARC) si impegna ad effettuare per conto del “Titolare” (Comune) le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito. Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare, per conto del Titolare del trattamento dei dati a carattere personale necessari per fornire il servizio oggetto del presente contratto.

*12.02 - Natura del trattamento*

La natura delle operazioni realizzate sui dati è:

* acquisizione e raccolta (inizio trattamento);
* registrazione su supporti idonei (hard disk e simili), anche al fine di memorizzazione per la conservazione;
* organizzazione per classificarli secondo un metodo prescelto;
* strutturazione (dataset) per rappresentare in modo aggregato (aggregated data) o strutturato (structured data) a seconda delle regole e relazioni definite o meno a priori (metadati), costruendo anche basi di dati (database) che potranno essere collegate tra loro (linked data);
* consultazione di qualsiasi tipologia, dalla semplice visualizzazione alle più complesse interrogazioni semantiche;
* elaborazioni ed eventuali modifiche (parziali e/o totali);
* estrazione, al fine di estrapolare ulteriori dati da gruppi già memorizzati;
* selezione di parte dei dati da gruppi già memorizzati;
* raffronto, sia a conseguenza di elaborazione che di selezione o consultazione;
* utilizzo (in senso generico) ovvero qualsiasi tipo di impiego;
* interconnessione di più banche dati;
* diffusione di eventuali dati rielaborati, ovvero eventuali pubblicazioni che verranno concordate preventivamente con il Comune;
* cancellazione e distruzione.

*12.03 - Finalità del trattamento*

I dati sensibili vengono trattati al fine di sviluppare attività di indagini, studi, ricerche e analisi del territorio comunale di Arquata del Tronto e dei suoi caratteri insediativi con particolare riferimento al patrimonio storico/architettonico successivamente ai recenti eventi sismici.

*12.04 - Tipo di dati personali*

I dati a carattere personale (personali) trattati sono: dati anagrafici, fiscali, immagini, recapiti, planimetrie catastali, dati sui consumi.

*12.05 - Categorie di interessati*

Le categorie di persone interessate sono proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo degli immobili nel territorio del Comune di Arquata del Tronto.

BOLLO

N° identificativo:

01171624511822

del 29/11/2018

*12.06 - Trattamento dei dati*

Il trattamento dei dati è solo per le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il trattamento dei dati avviene conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

*12.07 - Garanzia di riservatezza*

Il fine è il seguente:

* garantire la riservatezza dei dati a carattere personale (personali) trattati nell’ambito del presente contratto;
* controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:
  + si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
  + ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.

*12.08 - Misure di sicurezza*

Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le seguenti misure di sicurezza:

1. assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento tramite l’utilizzo di password e codici di accesso ai computer e programmi in rete;
2. assicurare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico mediante digitalizzazione dei documenti e backup su server della rete aziendale;
3. utilizzare procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento tramite telecamere per la videosorveglianza, controlli informatici periodici sia in loco che da remoto.

Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le misure di sicurezza previste nel DPS in corso di aggiornamento.

*12.09 - Condizioni in caso di delega*

In caso di delega di attività a ulteriori Responsabili, il Responsabile del trattamento deve raccogliere l’autorizzazione scritta, precedente e specifica del Titolare del trattamento.

L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

*12.10 - Diritto di informazione delle persone interessate*

Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati. Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande di ricevimento per posta elettronica a tutti seguenti indirizzi:

* tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

e per conoscenza:

* mauro.fiori@comune.arquatadeltronto.ap.it
* davide.olivieri@comune.arquatadeltronto.ap.it
* manuela.vittori@comune.arquatadeltronto.ap.it

*12.11 - Notifica della violazione di dati a carattere personale*

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 2 (due) giorni dopo esserne venuto a conoscenza e con le modalità di seguito indicate. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all’autorità di controllo competente.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento notifica all’autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali), in nome e per conto del Titolare del trattamento, le violazioni di dati a carattere personale senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

La notifica deve almeno:

1. descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
2. comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
3. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
4. descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

BOLLO

N° identificativo:

01171624511811

del 29/11/2018

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e contiene almeno:

1. la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
2. il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
3. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
4. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

*12.12 - Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali*

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s’impegna a rimandare i dati a carattere personale al Responsabile del trattamento designato dal Titolare del trattamento. Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.

*12.13 - Responsabile della protezione dei dati*

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

*12.14 - Registro delle categorie di attività di trattamento*

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:

* il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
* le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
* se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l’esistenza di opportune garanzie;
* per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:
  + la pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;
  + i mezzi che permettono di garantire la segretezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  + i mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l’accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
  + una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

*12.15 - Documentazione*

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

*12.16 - Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento.*

Il Titolare del trattamento s’impegna a:

1. fornire al Responsabile del trattamento, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le seguenti informazioni necessarie;
2. documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
3. vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
4. supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

**Art. 10 – Recesso**

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Contratto in ogni tempo, dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. Nell’ipotesi di recesso il Comune corrisponderà al DARC l’importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l’obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso. In ipotesi di recesso, tutti i risultati, anche parziali, fino a quel momento raggiunti in attuazione del presente contratto del DARC, saranno di proprietà congiunta dell’Università e del Comune. Al Comune il DARC dovrà consegnare tutta la documentazione relativa entro trenta giorni dalla interruzione del rapporto. Anche in caso di recesso dovranno essere rispettate le condizioni di cui agli art. 7 e 8 del presente Contratto. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo del DARC in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto, se non sui risultati ottenuti come disciplinato all’art. 7 del presente Contratto.

**Art. 11 – Risoluzione**

L’inosservanza delle modalità del programma definito nell’art. 2 e/o delle successive modalità concordate tra le parti durante l’esecuzione del contratto, e/o di qualsiasi altro obbligo o condizione espressamente previsto nel presente contratto a carico delle parti, laddove costituisca causa di grave pregiudizio all’altra parte, comporterà la risoluzione con le conseguenze di cui al precedente art. 10. La risoluzione di cui al precedente capoverso opererà solo qualora la parte inadempiente non provveda a rimuovere l’inosservanza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di formale e motivata contestazione scritta, notificata dalla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

BOLLO

N° identificativo:

01171624511800

del 29/11/2018

**Art. 12 – Tracciabilità Finanziaria**

Il DARC e il Comune si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.. Il pagamento, come indicato nel precedente art. 6, verrà effettuato dal Comune a mezzo di operazione di girofondi sul conto di tesoreria Unica n. IT11S0100003245348300147227 intestato a Università degli Studi Roma Tre acceso presso la Banca d’Italia.

**Art. 13 – Risoluzione delle controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. In caso di mancata soluzione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Ascoli Piceno.

**Art. 14 – Oneri**

Per quanto attiene all’eventuale registrazione si stabilisce tra le parti che la procedura e gli oneri sono a carico della parte richiedente. Tutte le altre spese inerenti il presente accordo, sono a carico del DARC, ai sensi del R.D. 2440/1923 (come modificato dalla L. 790/75) e s.m.i..

**Art. 15 – Modifiche**

Le disposizioni del presente accordo potranno essere modificate successivamente solo in forma scritta e da persona munita degli idonei poteri di rappresentanza, sentiti i Responsabili della ricerca.

Letto confermato e sottoscritto\*.

Arquata del Tronto, 30/11/2018

–

\**Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

–

|  |  |
| --- | --- |
| *UNIROMA3 DARC*  *Il direttore del DARC*  *Prof.ssa Elisabetta Pallottino* | *Comune di Arquata del Tronto*  *Il Sindaco*  *Aleandro Petrucci* |

–

Ulteriore accettazione e sottoscrizione

DARC - Comune, così come costituite, dichiarano espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. quale normativa inerente alla stipula di scritture private da parte di organi della Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito dalle leggi vigenti per detti contratti, di aver letto il presente Contratto, del quale ribadiscono la piena accettazione, e pertanto, dichiarano altresì di sottoscrivere specificamente, come sottoscrivono, per ulteriore incondizionata accettazione, anche le clausole stabilite nei precedenti punti: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

Arquata del Tronto, 30/11/2018

–

\**Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

–

|  |  |
| --- | --- |
| *UNIROMA3 DARC*  *Il direttore del DARC*  *Prof.ssa Elisabetta Pallottino* | *Comune di Arquata del Tronto*  *Il Sindaco*  *Aleandro Petrucci* |

–